

COMUNE DI POLLENZA
(PROVINCIA DI MACERATA)

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E PER LA CUSTODIA ,
MANUTENZIONE, E GESTIONE ORDINARIA
DELLA BOCCIOFILA DEL CAPOLUOGO**

REP. N. _____

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei, del mese di _____, nella residenza comunale,

tra

il Comune di Pollenza, rappresentato dal Responsabile del Settore B – ing. Federico Canullo;

e

l'Associazione Sportiva Dilettantistica “BOCCIOFILA POLLENTINA”, con sede a Pollenza, via Melograno, n. 23, partita IVA 93008470432, rappresentata dal signor Pierucci Sandro, Presidente pro-tempore;

Premesso

che con deliberazione consiliare n. ... del si stabiliva di affidare, in regime di proroga, all'Associazione A. S. D. Bocciofila Pollentina la concessione in uso dei locali e dei campi da gioco della bocciofila di proprietà comunale sita in via Melograno, n. 23, con incarico della gestione ordinaria;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

Il Comune di Pollenza, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ...del, concede all'Associazione Sportiva Dilettantistica “BOCCIOFILA POLLENTINA” l’uso dei locali e dei campi da gioco della bocciofila di proprietà comunale sita in via Melograno, n. 23, con incarico della custodia e della gestione ordinaria degli stessi, consistente precisamente nelle seguenti attività:

- a) manutenzione ordinaria interna di tutta la struttura;
- b) pulizia e igiene dei locali compresi quelli igienici pubblici;
- c) controlli della struttura, apertura e chiusura dell’impianto;
- d) custodia e manutenzione di tutta l'attrezzatura in dotazione, compreso il loro corretto utilizzo.

ART. 2

A seguito di quanto previsto all'art. 1 il concessionario specificatamente si impegna:

- a. Ad osservare rigorosamente il regolamento comunale per l'uso e l'accesso all'impianto, nonché le indicazioni e gli indirizzi che verranno impartiti dall'Amministrazione Comunale;
- b. A concordare entro il 30 luglio di ogni anno con l'Amministrazione Comunale un calendario delle manifestazioni organizzate dal concessionario e delle attività organizzate da altri, che verranno svolte all'interno dell'impianto, completo degli orari giornalieri;
- c. A curare giornalmente l'impianto e a preparare lo stesso per l'effettuazione delle attività programmate;
- d. Alla custodia e alla pulizia giornaliera dell'impianto;
- e. Alla pulizia dei locali e servizi nel periodo di attività;
- f. Alla manutenzione ordinaria di tutta l'attrezzatura in dotazione e degli impianti esistenti nella struttura;
- g. All'apertura e alla chiusura della struttura nei giorni e negli orari prestabiliti dal calendario programmato con l'Amministrazione.

ART. 3

Resteranno a totale carico del concessionario le spese relative a luce, acqua e riscaldamento e a tutto quanto altro necessario per il corretto funzionamento della struttura.

ART. 4

All'inizio di ogni anno il concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale le tariffe di accesso alle varie attività.

I soci che hanno superato il 65° anno di età avranno diritto a frequentare la struttura gratuitamente, senza pagamento della tessera associativa.

Le parti convengono che in seno al Consiglio Direttivo dell'associazione, a solo titolo consultivo, sia consentita la presenza del delegato allo sport del Comune, a maggior garanzia di una buona gestione della cosa pubblica.

ART. 5

L'Amministrazione Comunale, al fine di favorire e sostenere la promozione delle attività sportive tra i giovani e i meno giovani, erogherà un contributo annuo di euro 3.000,00, dietro presentazione di una relazione sulle iniziative intraprese nel corso dell'anno.

ART. 6

Gli interventi straordinari sulla struttura, preventivamente autorizzati dell'Ufficio Tecnico Comunale, saranno a carico dell'Amministrazione, se derivanti da naturale deterioramento.

Saranno invece a carico del concessionario se derivanti da cattivo uso, incuria o fatto colposo.

ART. 7

La presente convenzione avrà validità fino al 31 dicembre 2021.

ART. 8

Con la presente convenzione si esclude assolutamente la possibilità che si possano determinare rapporti diretti ed indiretti con gli eventuali operatori che il concessionario utilizzerà nei lavori di custodia, manutenzione ed ogni altra attività autorizzata che si svolgerà all'interno della struttura, restando a completo carico di esso soltanto ogni onere inerente la gestione.

ART. 9

La presente convenzione potrà essere risolta in qualunque momento per accertata inidoneità ad esercitare l'uso in concessione dell'impianto in questione, con preavviso di tre mesi, a seguito di rapporto da parte dell'U. T. C..

La presente convenzione potrà essere altresì risolta nel caso in cui il concessionario non provveda ad effettuare alle dovute scadenze i pagamenti previsti al precedente art. 3.

ART. 10

L'Amministrazione Comunale, qualora avesse necessità dell'uso dell'impianto per attività promozionali organizzate in proprio, si riserva di usufruirne, previa richiesta al concessionario con un anticipo di almeno un mese, applicando delle tariffe da concordare e comunque con una riduzione di almeno il 50% di quelle in vigore.

ART. 11

Per quanto previsto all'art. 2, punto b) della presente convenzione, verranno destinati al concessionario gli introiti derivanti dalla riscossione dei proventi tariffari di cui al precedente art. 4, connessi all'uso dell'impianto da parte di terzi o all'espletamento di attività organizzate in proprio, purché nel rispetto del precedente art. 2 – punto b).

ART. 12

L'uso dell'impianto da parte di terzi sarà consentito solo se autorizzato dall'Amministrazione Comunale in accordo con il concessionario, compatibilmente con il calendario delle manifestazioni programmate.

ART. 13

Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, dipendenti da inosservanza degli obblighi assunti, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento o diritto di rivalsa nei confronti del Comune. Si dà atto che allo scopo il concessionario ha stipulato apposita polizza di responsabilità civile.

ART. 14

Al Comune di Pollenza è riservata la facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualunque momento e con preavviso di almeno un mese, da inviarsi a mezzo di raccomandata A.R., previa deliberazione della Giunta Comunale, nei seguenti casi:

- a. Mutamento definitivo degli indirizzi del Comune sul tipo di servizi e impianti oggetto della presente convenzione;
- b. Recidiva per le infrazioni agli obblighi contrattuali che in linea di massima consistono:
 1. Destinazione degli impianti ad usi diversi da quelli consentiti dalla convenzione o da altra autorizzazione;
 2. Subconcessione non autorizzata dell'impianto;
 3. Chiusura degli impianti al di fuori dei periodi concordati, non dovuta a causa di forza maggiore documentata;
 4. Violazione, constatata dalle competenti autorità, della normativa vigente in materia, in relazione all'utilizzo del personale necessario alla gestione dell'impianto;
 5. Mancata segnalazione di ogni danno, guasto o disfunzione che dovessero intervenire nell'impianto;

6. Mancato ottenimento delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni delle autorità competenti per lo svolgimento delle attività.

ART. 15

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile.

ART. 16

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del concessionario.

Pollenza, li _____

IL RESPONSABILE SETTORE B

Ing. Federico Canullo

IL PRESIDENTE A. S. D. BOCCIOFILA POLLENTINA

Sandro Pierucci